

giunsero le passioni nei secoli posteriori, persuaso che non appartiene alla Chiesa entrare nei temporali diritti della sovranità, stabilita immediatamente da Dio; molto meno le appartiene esigere colla forza e colla violenza esteriore soggezione ai suoi Decreti: questi mezzi abusivi oltre al non essere di sua competenza, perchè non conceduti ad essa da Cristo, sono altresì irragionevoli e sproporzionati. La mente non si persuade colla sferza, ed il cuore non si riforma colle prigioni e col fuoco.

XV. Ecco in sostanza il compendio di quanto dee crederfi dal fedele sopra questo argomento, per non lasciarsi trasportare dall' enorme confusione di non pochi Scrittori, che dipartitisi dalla purità della dottrina di Cristo seguirono piuttosto i loro pensamenti e le loro temerità, e confusero in maniera un sì chiaro argomento, che lo resero il più intralciato ed oscuro. Noi lontani dal pregiudicare ai decisi diritti della Chiesa, regola e giudice della nostra credenza, stimeremo sempre un delitto aggiungere quello che non volle aggiungervi Cristo, o credere diversamente da quello che si credette in tempi migliori. Crederemmo per altro di trascurare uno dei mezzi i più vevoli e sacri a fissare questi confini, se non adottassimo i quattro celebri Articoli del Clero Gallicano, che fecero già tanto onore ai lumi e allo zelo della rispettabile Assemblea del 1682. Serviranno a conchiudere questo primo Capitolo, e a sigillare ciò che sparsamente si è insegnato di sopra.

XVI. Professiamo noi dunque con quei savj Prelati:

1. Che S. Pietro e i suoi Successori Vicarj di Gesù Cristo, e che la Chiesa istessa non hanno ricevuto potere da Dio, se non sulle cose spirituali, e che concernono la salute, e non già sulle temporali e civili, insegnandoci Gesù Cristo medesimo, che *il suo Regno non è di questo Mondo*, e in un' altro luogo, che *bisogna rendere a Cesare ciò che appartiene a Cesare, e a Dio ciò che appartiene a Dio*. Che bisogna attenersi a questo precetto dell' Apostolo S. Paolo, che *ognuno sia sottomesso alle Potestà superiori, perchè non vi è Potestà che non venga da Dio, ed è Egli che ordina quelle che sono sulla terra; e perciò colui che si oppone alle Potestà si oppone agli ordini di Dio*. In conseguenza noi

dichiariamo, che i Rè, i Sovrani non sono sottoposti ad alcuna Potestà Ecclesiastica per l'ordine stesso di Dio nelle cose che riguardano il temporale; che non possono essere deposti nè direttamente nè indirettamente per autorità delle chiavi della Chiesa; che i loro sudditi non possono essere esentati dalla sommissione e dalla obbedienza che loro debbono, o dispensati dal giuramento di fedeltà; che questa dottrina necessaria per la pace pubblica, ed egualmente vantaggiosa alla Chiesa e allo Stato, dee essere tenuta come conforme alla Sacra Scrittura, alla Tradizione dei Padri della Chiesa, ed agli esempj dei Santi.

2. Che la pienezza della Potestà, che la Santa Sede Apostolica e i successori di S. Pietro Vicarj di Gesù Cristo hanno sulle cose spirituali, è tale nondimeno, che i Decreti del santo Concilio Ecumenico di Costanza contenuti nelle Sessioni IV. e V., approvati dalla Santa Sede Apostolica, e confermati dalla pratica di tutta la Chiesa e dei Romani Pontefici, e osservati sempre religiosamente dalla Chiesa Gallicana, restano nella loro forza e vigore; e che la Chiesa di Francia ( la Chiesa Pistoiese e il presente santo Sinodo ) non approva l'opinione di coloro che combattono questi Decreti, o gl'indeboliscono; dicendo, che la loro autorità non è bene stabilita, che non sono approvati, e che la loro disposizione generale non riguarda che i tempi di scisma.

3. Che però bisogna regolare l'uso della Potestà Apostolica per mezzo di Canonj fatti dallo spirito di Dio, e consacrati dal rispetto generale di tutto il mondo; che le regole, le consuetudini, e le costituzioni ricevute nel Regno ( nello Stato ) e nella Chiesa Gallicana ( e nella Chiesa di Pistoja ) debbono avere la loro forza e valore, e che le usanze de' nostri Padri debbono restare immutabili; che interessa altresì la grandezza della Santa Sede Apostolica, che le leggi e i costumi stabiliti col consenso di questa Sede e della Chiesa, abbiano l'autorità che loro compete.

4. Benchè il Papa abbia la principal parte nelle questioni di Fede, e i suoi Decreti riguardino tutte le Chiese, e ciascheduna Chiesa in particolare, il suo giudizio non è irreformabile, se non v'interviene il consenso della Chiesa.

XVII. Sopra questi principj così bene stabiliti dal rispettabile Clero di Francia, il santo Sinodo non può se non far plauso alla illuminata pietà del Religiosissimo nostro Sovrano, che intento a promuovere maggiormente il pubblico bene e vantaggio, abolì col suo Real Motuproprio dei 28. Agosto 1784. l' Extravagante *Ambitosae* (1), come nata a confondere l' idea delle due Potestà, che il nostro Capo e Fondatore Gesù Cristo volle assolutamente distinte.

L 2

DE-

---

(1) Vedi l' *Appendice* al Sinodo Num. 1.

